

BGer 7B_292/2026 vom 23. April 2026

Bundesgericht, 2026-04-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_292_2026

FR: TF 7B_292/2026 du 23 avril 2026

IT: TF 7B_292/2026 del 23 aprile 2026

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).

E. 1.1

La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF ; cfr. art. 354 cpv. 3 CPP ; sentenze 7B_1300/2024 del 16 luglio 2025 consid. 1; 7B_704/2024 del 3 giugno 2025 consid. 1 e rinvii), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore (art. 81 cpv. 1 lett. a LTF), dispone di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell' art. 81 cpv. 1 lett. b LTF a contestare la decisione impugnata, con la quale è stata confermata la reiezione dell'istanza di restituzione del termine per presentare opposizione contro il decreto d'accusa (sentenza 7B_1300/2024 del 16 luglio 2025 consid. 1).

E. 1.2

Per il resto, il gravame è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). Si giustifica pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2.1

La Corte cantonale, richiamato l' art. 94 CPP e la relativa dottrina e giurisprudenza, ha ritenuto che la restituzione di un termine può essere concessa solo qualora risulti evidente l'assenza di colpa. Ha ricordato che la malattia costituisce un impedimento non colpevole se e fintanto che essa rende impossibile qualsiasi azione finalizzata ad assicurare il rispetto dei termini. Ha rinviato alla giurisprudenza del Tribunale federale (relativa all' art. 50 cpv. 1 LTF), secondo la quale la malattia costituisce un impedimento non colpevole purché sia tale da impedire all'istante di agire di persona entro il termine in questione o di avvalersi di un rappresentante, rispettivamente di affidare a terzi l'esecuzione dell'atto processuale. Tale circostanza deve essere comprovata da certificati medici pertinenti, ove la semplice conferma di uno stato di malattia e, di norma, anche in caso di incapacità lavorativa totale, non è sufficiente per ammettere un impedimento.

E. 2.2

La Corte cantonale ha in seguito rinviato a quanto accertato nella sua decisione dell'8 marzo 2024 (cfr. fatti lett. B.d

supra), dove aveva confermato che il decreto d'accusa del 20 aprile 2023 era stato validamente notificato al ricorrente il 28 aprile 2023 in applicazione dell' art. 85 cpv. 4 lett. a CPP . Di conseguenza, aveva considerato l'opposizione inoltrata dal ricorrente in data 22

maggio 2023 tardiva e pertanto irricevibile.

La Corte cantonale ha poi rilevato che il ricorrente con scritti del 23 e 26 maggio 2023 ha trasmesso due certificati medici al magistrato inquirente, dai quali emerge una totale inabilità al lavoro dall'8 maggio 2023 al 17 maggio 2023 per malattia. Secondo la Corte cantonale, tuttavia, in entrambi i certificati non viene specificata la patologia di cui era affetto il ricorrente. Laddove questi aveva precisato che si sarebbe trattato di una grave malattia polmonare, questa asserzione, a mente della Corte cantonale, non trova alcuna conferma nei certificati.

E. 2.3

Nell'ambito di una motivazione alternativa, la Corte cantonale ha ritenuto che il ricorrente, anche volendo ammettere l'esistenza di una sua grave malattia polmonare dall'8 maggio 2023 al 17 maggio 2023, quando è stato avvisato per il ritiro della busta contenente il decreto d'accusa (il 21 aprile 2023) e quando ha richiesto di prorogare il termine di ritiro della corrispondenza postale (il 24 aprile 2023), ossia almeno due settimane prima dell'inabilità lavorativa certificata dal medico, non risultava ancora essere in stato di malattia né tantomeno inabile al lavoro. Di conseguenza, il ricorrente avrebbe potuto prendere personalmente in consegna la corrispondenza, rispettivamente ritirare di persona la busta raccomandata contenente il decreto d'accusa presso l'ufficio postale, oppure eventualmente incaricare una terza persona per il suo ritiro. Con tale motivazione, la Corte cantonale ha negato la sussistenza dei presupposti per una restituzione del termine in applicazione dell' art. 94 CPP .

E. 2.4

Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), non si confronta sufficientemente con quest'ultima motivazione della sentenza impugnata, peraltro corretta, né con i motivi a fondamento della reiezione della domanda di restituzione del termine. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti a definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 149 III 318 consid. 3.1.3; 142 III 364 consid. 2.4: sentenza 7B_540/2023, 7B_541/2023 del 6 febbraio 2025 consid. 6.5.4, non pubblicato in: DTF 151 IV 228).

E. 2.5

Del resto, allegando un accertamento dei fatti manifestamente errato, il ricorrente si limita ad addurre, peraltro in maniera del tutto generica, che l'esistenza di un "disturbo pneumologico grave ed invalidante" sarebbe senz'altro stata comprovata. Non contesta tuttavia che i certificati medici da lui prodotti non descrivono con esattezza la patologia di cui soffriva.

Laddove egli adduce che le mansioni da lui richieste non si sarebbero esaurite nella "presa in consegna" del decreto d'accusa, la critica non ha pregio. Egli non contesta che quando è stato avvisato per il ritiro della busta contenente il decreto d'accusa e quando ha richiesto di prorogare il termine di ritiro della corrispondenza postale, ossia almeno due settimane prima dell'inabilità lavorativa certificata dal medico, egli non risultava ancora essere in stato di malattia né tantomeno inabile al lavoro (cfr. consid. 2.3

supra).

Nemmeno dimostra perché non sarebbe stato in grado di eventualmente incaricare una terza persona per il ritiro della busta contenente il decreto d'accusa (cfr. sentenze 6B_625/2025 dell'8 dicembre 2025 consid. 2.1.1; 7B_591/2025 dell'8 ottobre 2025 consid. 2.2.3; 6B_283/2025 del 3 luglio 2025 consid. 1.1.2 e rinvii). Ritenuto che il conferimento di un tale incarico non presuppone obbligatoriamente un incontro fisico, il fatto che il ricorrente non volesse o - a suo dire - potesse incontrare terze persone a causa del suo stato di salute è irrilevante.

E. 2.6

Nella misura in cui il ricorrente adduce che non si poteva "soggettivamente" aspettare il recapito di un atto, rispettivamente di essere chiamato a prendere in consegna un decreto d'accusa, la censura esula dall'oggetto del presente procedimento (v. art. 80 cpv. 1 LTF) e risulta inammissibile. La validità della notifica del decreto d'accusa in questione, infatti, era già stata confermata dalla Corte cantonale nella sua decisione dell'8 marzo 2024 (cfr. consid. 2.2

supra). Il ricorrente non adduce né pretende di aver impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale federale.

E. 3

Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.